



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74
00196 R O M A
www.federschermna.lt

Provvedimento n. 08/26

31 Marzo 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

-letto il Referto Arbitrale pervenuto presso questo ufficio in data 23 /3/26

Nei confronti di: XXXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx

Qualità: Atelta

Società di tesseramento: ASD XXXX XXXX XXXX ,

GARA : Campionato Regionale Under 14

Data: 22 marzo 2026

Luogo: Mareno di Piave

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato è pervenuta a questo ufficio una memoria difensiva a firma dei genitori dell'atleta dalla quale si evince il sostanzialmente riconoscimento dell'accaduto e dell'erroneità del gesto, con la richiesta di scusa già manifestata dall'atleta nell'immediatezza alla D.T.;
- ritenuto comunque che l'infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate in quanto non rispondenti all'atteggiamento che deve tenersi in gara in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio della maschera con veemenza ha costituito potenziale situazione di pericolo;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta **XXXXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxx** la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità fioretto maschile, in occasione delle prima gara utile di calendario federale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Crati